

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SESTA**

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Adriana Cassano Cicuto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. OMISSIS R.G. promossa da:

SOCIETÀ

ATTRICE

contro:

BANCA

CONVENUTA

Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 5 giugno 2019 che qui si intendono richiamate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato SOCIETÀ conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano BANCA in forza dei contratti di conto corrente n. OMISSIS (e successive numerazioni) e del conto anticipi n. OMISSIS per ottenere la condanna al pagamento di € 23.133,78 oltre interessi anatocistici, quale differenza dal saldo a debito contabilizzato dall'istituto di credito pari ad € 31.008,50 alla data del 30/6/2014.

L'attrice lamentava l'illegittima applicazione delle seguenti voci: tassi di interesse non pattuiti ed usurari, capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione dell'art. 1283 c.c., addebito di spese non convenute, commissione di massimo scoperto, antergazione e postergazione delle valute, variazione delle condizioni economiche del contratto ex art. 118 TUB, instando per la condanna alla restituzione della somma di € 23.133,78 oltre ad interessi e risarcimento del danno.

Si costituiva in giudizio Banca eccependo preliminarmente l'incompleto esperimento della procedura di mediazione e contestando la fondatezza delle pretese attrici e chiedendone il rigetto, instando altresì per la condanna ex art. 96 c.p.c. dell'attrice.

All'udienza di prima comparizione il Giudice assegnava il termine di 15 giorni per l'esperimento della procedura di mediazione, all'esito del quale incombente concedeva termini ex art. 183 c.p.c.

Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Adriana Cassano Cicuto, n. 8688 del 27 settembre 2019

Esperiti gli incumbenti istruttori, il Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 5 giugno 2019 ove tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle conclusionali e delle eventuali repliche.

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

La domanda di parte attrice è infondata.

Dalla documentazione versata in atti risulta che in data 15 gennaio 2008 veniva sottoscritto il contratto di conto corrente n. OMISSIS assistito dal 10 giugno 2008 dall'apertura di credito (doc. 3 convenuta) ed in data 9 giugno 2008 veniva altresì acceso il conto anticipi n. OMISSIS (doc. 10 convenuta).

Viene in primo luogo in considerazione la doglianza in punto di usura sollevata dall'attrice.

La stessa fonda la propria contestazione sulla perizia del Dott. OMISSIS dalla quale emergerebbe che l'attrice avrebbe corrisposto interessi asseritamente usurari per € 23.133,78 (doc. 3 attrice). Sul punto si osserva che tale elaborato peritale si fonda su una documentazione fortemente frammentaria e adotta metodologie di calcolo difformi da quelle indicate dalle istruzioni di Banca d'Italia pro tempore vigenti e pertanto inattendibili.

In particolare la perizia di parte considera corretto computare nel calcolo del TEG le commissioni di massimo scoperto per tutta la durata del rapporto nonostante le stesse, alla stregua delle istruzioni della Banca di Italia, vadano considerate nel TEG solo a far tempo dal 1 gennaio 2010, in forza dell'art. 2 bis della legge 2/2009.

A ciò si aggiunga che dalle risultanze della perizia svolta dal consulente incaricato e dall'esame della documentazione prodotta risulta che "non vi è stato supero del tasso soglia al momento della pattuizione per entrambi i conti".

Lo stesso elaborato rileva tuttavia il superamento del tasso soglia di cui alla legge n. 108/96 relativamente ad alcuni trimestri per entrambi i rapporti oggetto di causa, tale circostanza appare configurabile quale usura sopravvenuta.

Sul punto si osserva che, come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non possiede alcuna rilevanza la doglianza relativa all'usura sopravvenuta in quanto è dato discorrere di interessi usurari solo relativamente ai tassi così come stabiliti al momento della pattuizione e non al momento della corresponsione degli stessi (Cass. sez. un. n. 24675/2017).

Ne consegue che l'esito dell'accertamento peritale, ove individua il superamento del tasso soglia successivamente alla pattuizione, va disatteso non dovendo tenersi conto dei ricalcoli effettuati per ricondurre al tasso soglia le competenze conteggiate sulle movimentazioni dei rapporti *de quibus*.

Ne deriva che al saldo ricalcolato dalla Ctu al 30.6.2014, pari ad € 29.064,13, vanno sommati € 181,46 a titolo di usura sopravvenuta, in quanto irrilevante, per un ammontare complessivo di € 29.245,59, somma comunque a debito della correntista, con una differenza a favore della stessa pari ad € 1.762,91.

L'attrice inoltre lamenta l'illegittima applicazione del tasso di interesse passivo in quanto asseritamente non pattuito instando per tale ragione per la declaratoria di nullità della relativa clausola.

Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Adriana Cassano Cicuto, n. 8688 del 27 settembre 2019

La doglianza appare superata in radice dalla produzione da parte della convenuta dei contratti di conto corrente e di conto anticipi dai quali risulta chiaramente l'indicazione dei tassi. Invero, quanto al conto corrente n. OMISSIS risulta espressamente indicato un tasso debitore nominale pari al 14% ed effettivo pari a 14,7523% e quanto al conto anticipi n. OMISSIS esso viene pattuito nella misura del 9,25% ed effettivo pari al 9,5758%.

La censura è dunque priva di fondamento.

In punto di capitalizzazione, SOCIETÀ lamenta l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi passivi per tutta la durata del rapporto in quanto asseritamente in contrasto con l'art. 1283 c.c. La censura si appalesa del tutto infondata in riferimento al periodo anteriore al 1 gennaio 2014.

Va preliminarmente osservato che i contratti per cui è causa risalgono al 2008 data successiva all'entrata in vigore della delibera Cicr. del 9.2.2000, assunta in attuazione del d.lgs. 342/1999, che ammette l'anatocismo purché venga assicurata al cliente la medesima periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori, prevedendo dunque espressamente la possibilità di applicare interessi su interessi nell'ambito dell'attività bancaria in deroga al divieto di cui all'art. 1283 c.c.

Va poi considerato il divieto introdotto dall'art. 120 comma secondo del TUB, così come modificato dall'art. 1 comma 629 della L. 147/2013 che ha sancito il radicale divieto di anatocismo dal 1 gennaio 2014.

Nel caso di specie, il contratto di conto corrente n. OMISSIS prevede all'art. 15 la capitalizzazione alla medesima periodicità degli interessi debitori e creditori conformemente alla delibera CICR del 9.2.2000, clausola che risulta peraltro specificamente approvata dalla correntista.

Ne consegue che con riferimento a tale rapporto va espunto l'anatocismo solo successivamente al 1 gennaio 2014. Tanto è stato ordinato di calcolare al consulente tecnico d'ufficio Dott.ssa OMISSIS.

A diversa conclusione si deve pervenire con riguardo al contratto di conto anticipi n. OMISSIS laddove la clausola in punto di capitalizzazione, pur essendo prevista dall'art. 15, non risulta doppiamente sottoscritta ex art. 1341 c.c.

Pertanto, è stato ordinato al ctu di espungere le voci di costo addebitate a tale titolo per tutta la durata del rapporto.

Ciò premesso, va dunque dichiarata la nullità delle clausole di capitalizzazione degli interessi contenuta nei contratti de quibus e segnatamente con riferimento al contratto di conto corrente n. OMISSIS solo successivamente al 1 gennaio 2014 e relativamente al contratto di conto anticipi n. OMISSIS sin dalla pattuizione.

La società correntista lamenta inoltre la nullità della commissione di massimo scoperto per asserita mancanza di causa ed indeterminatezza della clausola ex art. art. 1346 c.c. La doglianza si appalesa priva di pregio.

Va preliminarmente smentito l'assunto secondo il quale tale voce sarebbe nulla per difetto di causa. Invero, com'è noto la cms riveste la funzione di "remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma" (Cass. n. 870 del 18/01/2006), ratio del tutto valida e compatibile con l'esercizio dell'autonomia contrattuale delle parti a condizione che essa sia determinata.

Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Adriana Cassano Cicuto, n. 8688 del 27 settembre 2019

La stessa, peraltro, trova la sua disciplina nella legge n. 2/2009 che diversamente da quanto sostenuta dall'attrice non ne ha sancito l'abolizione ma è intervenuta a regolamentarla ex post. Ciò premesso, non pare possibile ritenere in precedenza preclusa alle parti la pattuizione di tale onere (cfr. in questo senso Cass. 12965/2016) atteso che non si può dichiarare nulla per difetto di causa una clausola disciplinata dalla legge.

Con riguardo alla lamentata indeterminatezza della commissione, la stessa risulta nel caso di specie pattuita *inter partes* per entrambi i contratti con l'espressa indicazione della misura percentuale, della periodicità e dei relativi criteri di calcolo.

La suddetta clausola si appalesa pertanto determinata e legittimamente pattuita dovendosi quindi respingere la richiesta declaratoria di nullità della stessa.

La società attrice lamenta altresì l'illegittima variazione delle condizioni economiche e segnatamente del tasso di interesse debitore in violazione dell'art. 118 TUB nonché l'indebita applicazione di spese per operazioni bancarie asseritamente non pattuite.

Sul punto va osservato che la clausola relativa allo *ius variandi* (art. 21) è stata oggetto di specifica approvazione unicamente nel contratto di conto corrente n. OMISSIS, mentre risulta priva di sottoscrizione nel contratto di conto anticipi OMISSIS. Ne deriva che le variazioni effettuate dall'istituto di credito relative a tale ultimo rapporto sono da considerarsi illegittime e come non apposte. Per tale ragione, la perizia econometrica d'ufficio laddove ha riscontrato delle "piccole differenze peggiorative rispetto al tasso pattuito" ha provveduto ad espungerle dal ricalcolo riportando il tasso applicato a quello convenzionale.

Quanto alla doglianza relativa alle spese, la stessa risulta genericamente proposta laddove parte attrice neppure quantifica l'ammontare delle singole voci di addebito ed in ogni caso, si rileva che le stesse risultano espressamente pattuite con riferimento ad entrambi i contratti di cui è causa.

La censura in punto di spese pertanto è infondata.

Venendo ora all'asserita illegittima applicazione di valute fittizie, l'attrice ne lamenta genericamente la nullità per indeterminatezza dell'oggetto.

Va preliminarmente rilevato che incombe sulla parte che effettua la contestazione l'onere, non assolto nel caso di specie, di individuare le singole attribuzioni di valuta contestate e di giustificare la contestazione per tipologia di operazione indicando quale sia il contrasto con la disciplina legale o convenzionale. Invero, la difesa sul punto si è articolata in affermazioni meramente generiche non addivenendo peraltro all'individuazione degli importi a tal fine contestati.

Pertanto la censura è infondata, in considerazione anche del fatto che la decorrenza delle valute, materia rimessa alla libera disponibilità delle parti, risulta espressamente pattuita dalle condizioni economiche dei contratti di conto corrente e di conto anticipi (docc. 2,10).

Priva di pregio si appalesa infine anche la richiesta di risarcimento dei danni morali avanzata dall'attrice consistenti in asseriti turbamenti di carattere psicologico che sarebbero secondo la stessa "conseguenza normale della violazione del diritto".

La tesi non può essere condivisa a fronte dell'assoluta mancanza di prova di tale danno che avrebbe dovuto essere fornita da SOCIETÀ ex art. 2697 c.c., non essendo, peraltro, lo stesso quantificato nel suo ammontare.

Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Adriana Cassano Cicuto, n. 8688 del 27 settembre 2019

Come a più riprese chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, in tale fattispecie non può essere invocata la tesi del danno in *re ipsa*, poiché la stessa “*snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell’effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo*” (Cass., Sez. Un., n. 26972/2008).

Sarebbe dunque stato onere dell’attrice provare gli elementi costitutivi del pregiudizio subito poiché il risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non ha finalità punitive, ma di ristoro dell’effettivo pregiudizio causato al titolare del diritto.

Ne consegue che la domanda della correntista in punto di danni morali non può essere accolta.

Va in conclusione respinta anche la domanda dell’istituto di credito convenuto di condanna ex art. 96 c.p.c. in quanto non ne sussistono i presupposti.

In conclusione la domanda attrice è infondata e va respinta.

Tenuto conto dei ricalcoli effettuati dal consulente e dell’irrelevanza dell’usura sopravvenuta, il saldo del conto corrente n. OMISSIS (e successive numerazioni) va rideterminato in complessivi € 29.245,59 alla data del 30.6.14 a debito della correntista.

Le spese di lite e di ctu seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- Accerta che il saldo del conto corrente inter partes n. OMISSIS (e successive numerazioni) alla data del 30/6/2014 è pari ad € 29.245,59 a credito della convenuta;
- Dichiarà la nullità delle clausole di capitalizzazione degli interessi con riferimento al contratto di conto corrente n. OMISSIS solo successivamente al 1 gennaio 2014 e al contratto di conto anticipi n. OMISSIS sin dalla pattuizione.
- Dichiarà la nullità della clausola in punto di *ius variandi* relativamente al contratto di conto anticipi n. OMISSIS;
- Pone definitivamente a carico dell’attrice soccombente le spese di ctu come liquidate in corso di causa;
- Condanna SOCIETÀ a corrispondere alla convenuta BANCA le spese di lite liquidate in complessivi € 7.200,00 oltre accessori di legge, IVA e CPA.

Milano, il 27 settembre 2019

Il Giudice
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto

**Il presente provvedimento è stato modificato nell’aspetto grafico, con l’eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*